

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1418

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CAPUA, BIANCHI GERARDO, QUINTIERI, PIZALIS, BARONI, DI LEO,
BONTADE MARGHERITA, MARTINA MICHELE, BIAGIONI, ALESSANDRINI,
LOMBARDI GIOVANNI, VILLA RUGGERO**

Presentata il 9 luglio 1959

Modificazioni all'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, furono dettate alcune norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Fra l'altro, fu ritenuto necessario apportare notevoli varianti all'istituto della revisione per renderlo più aderente alle peculiari caratteristiche della evoluzione e prognosi delle due tecnopatie.

Il decreto citato stabilì che le visite di revisione sia da parte dell'operaio come da parte dell'Istituto assicuratore non fossero più regolate dall'articolo 25 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ma potessero essere effettuate ad intervalli non più lunghi di un anno.

Inoltre fu spostato da 10 a 15 anni dalla costituzione della rendita il termine per l'ultima visita.

Durante le discussioni svoltesi prima in Parlamento per l'emanazione della legge-delega, e poi in commissioni tecniche in sede ministeriale fu ripetutamente avanzata la obiezione che uno spostamento del termine per l'ultima visita di revisione non poteva costituire che una soluzione di compromesso dato che la silicosi e l'asbestosi, per parere

unanime della scienza medica, sono malattie irreversibili ma con decorso molto spesso lento e insofferente comunque a qualsiasi termine fissato per legge.

Quanto allora fu sostenuto da molti parlamentari, dagli studiosi della materia e dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, trovò peraltro le resistenze dell'Istituto assicuratore, ed ebbe il risultato parziale di modificare il termine ultimo per la revisione invece che di abolirlo.

Oggi, ad appena tre anni di distanza, la ingiusta e antiscientifica norma ritorna alla ribalta sospintavi dalla realtà dei fatti.

Dando la parola alle cifre, si rileva che dal 1943 al 1957 furono denunciati in Italia 42.000 casi di silicosi ed asbestosi, di cui 15.000 indennizzati.

Nello stesso periodo si sono avuti circa 4.000 decessi.

Fra i superstiti indennizzati, alcune centinaia di lavoratori si troveranno, in questo o nel prossimo anno, in condizioni di sostenere l'ultima visita di revisione.

Fra essi ve ne sono con invalidità attualmente valutate fra il 40 per cento e l'80 per cento.

Salvo modificazioni che sopraggiungano con l'ultima revisione, la loro rendita defi-

nitiva si aggirerà fra le 4.000 e le 10.000 lire mensili e nessun cambiamento potrà più avvenire sul loro stato economico.

Da uno studio effettuato dalla Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro su un gruppo di 177 silicotici della provincia di Terni, è stato appurato che ben 57 di essi si trovano alla vigilia della chiusura dei termini.

La media della rendita che viene loro corrisposta è di circa 9.000 lire mensili.

Per la maggior parte si tratta di individui di età piuttosto giovane e, quindi, con la probabilità, anzi con la certezza dell'aggravamento che comporta la silicosi.

Qualora si effettuasse l'ultima revisione nei prossimi anni essi rimarrebbero esclusi dall'adeguamento delle indennità nel momento in cui si verificherà l'aggravamento.

Sicuramente in uguali condizioni si trovano i silicotici delle altre regioni italiane.

Decadono, quindi, i giudizi formulati in base a quelle statistiche dalle quali risultava che nel quindicennio la maggior parte dei silicotici sarebbero deceduti.

Al contrario, permane l'asserzione degli studiosi della medicina del lavoro che avevano preveduto, per le dirette osservazioni cliniche sui silicotici, come non fosse possibile costringere ad ogni costo i fenomeni biologici di questa pneumopatia in strutture amministrative ed attuariali.

Di fronte a questa situazione, si presenta l'urgente necessità di fare oggi quello che non si è voluto fare nel 1956.

Del resto, non è inopportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla genesi dell'istituto della revisione e, soprattutto, sulle ragioni per cui, contrariamente ad ogni logica, si crearono dei termini di scadenza.

Se limitazione all'esercizio del diritto di revisione fu allora stabilita, dipese dalle condizioni contingenti del sistema assicurativo.

L'onorevole Ferrero di Cambiano, che fece inserire l'istituto della revisione nel progetto Guicciardini che dette origine alla prima legge italiana sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (legge 17 marzo 1898, modificata con altra 29 giugno 1903, raccolta in testo unico il 31 gennaio 1904) precisa che la limitazione era dovuta alla mancanza di Istituti assicuratori di diritto pubblico che potessero considerarsi come perpetui, ciò che poteva avere come conseguenza l'annullamento del diritto di revisione illimitato in caso di scomparsa dell'istituto assicuratore.

Anche la maggior parte della letteratura infortunistica d'ogni tempo, a cominciare dal Borri, dal Leoncini e dall'Agnelli, è orientata sul principio che l'esercizio del diritto alla revisione dovrebbe essere illimitato.

Il Borri (*Infortuni sul lavoro*. Athenaeum, Roma, 1914) faceva presente che l'applicazione dell'istituto di revisione «nella sua purezza» (adattamento della indennità alla evoluzione dello stato di inabilità dell'operaio) era altresì ostacolata dal regime di liquidazione in capitale contemplata dalla legge del tempo.

Le difficoltà ora accennate non hanno oggi consistenza in quanto:

1°) l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è attualmente esercitata da un unico Istituto, l'I. N. A. I. L., che risponde in pieno ai requisiti pubblicitici e di stabilità richiesti;

2°) la liquidazione dell'indennizzo è effettuata non più con un versamento *una tantum*, ma mediante la corresponsione di una rendita mensile.

Se, infine, perplessità di altro ordine potessero sussistere, derivanti dalla preoccupazione di evitare i danni che una incertezza permanente possa cagionare alla economia del lavoratore o dell'assicuratore, queste perplessità non devono essere invocate nel caso dei lavoratori che in questa sede ci interessano, cioè i lavoratori colpiti da silicosi e da asbestosi.

Valgano per questo le considerazioni qui precedentemente esposte, ma soprattutto la vasta letteratura esistente in materia.

Il Ranelletti, il Mauro, il Diez, il Vigliani, il Montesano e infiniti altri studiosi hanno sostenuto e sostengono che alla silicosi, caratterizzata da un processo di fibrosclerosi a decorso vario ma irrimediabilmente progressivo, non possono applicarsi gli stessi concetti validi per gli infortuni e la maggior parte delle malattie professionali.

Ogni limitazione all'esercizio del diritto di revisione è pertanto fuori della logica e del principio del giusto indennizzo del danno provocato dal lavoro.

Con la coscienza di compiere un atto doveroso verso quegli umili eroi che lavorano in miniera, e quindi nelle più disagiate condizioni, e con la convinzione, nello stesso tempo, di apportare un miglioramento al nostro sistema di tutela assicurativa, sottoponiamo al benevolo esame ed alla approvazione del Parlamento una modificazione al testo dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, diretta ad eliminare il termine previsto per l'ultima visita di revisione per i silicotici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nell'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

« La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente. Il diritto alla revisione permane durante tutta la vita dell'assicurato ».